

COMUNE DI ANACAPRI
CALCOLO DEL FONDO ANNO 2024 - RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI - Articolo 79, comma 1 del CCNL 2019-2021	<i>1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse;</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2019 - 2021		
Articolo 79 comma 1 lettera a)	<p><i>a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018:</i></p> <p><i>- comma 1: a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluiscce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/1/2004 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno</i></p>	€ 136.410,79
Articolo 79 comma 1 lettera a)	<i>importo, su base annua, pari ad euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015</i>	€ 4.243,20
Articolo 79 comma 1 lettera a) - art. 67 comma 2 lettera c CCNL 2018	<i>RIA cessati anni precedenti</i>	€ 987,48
Articolo 79 comma 1 lettera b)	<i>b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5.</i>	€ 4.309,50

Articolo 79 comma 1 lettera c)	<i>c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.</i>	
Articolo 79 comma 1 bis		€ 3.341,35
Articolo 79 comma 1 lettera d)	<i>stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce 98 anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.</i>	€ 5.654,61
TOTALE RISORSE STABILI		€ 154.946,93

COMUNE DI ANACAPRI
CALCOLO DEL FONDO ANNO 2024 - RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI - Articolo 79, commi 2, 3 e 5 e art. 80 comma 1 ultimo periodo del CCNL 2019-2021	<i>Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:</i>	

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2019 - 2021

Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 21/05/18	<i>progetto lampade votive</i>				€ 1.000,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera b) CCNL 21/05/18	<i>quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA:</i>				
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>incentivi tecnici (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016)</i>				€ 32.000,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>progetti condono edilizio</i>				€ 10.000,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>compensi ISTAT/censimento</i>				€ 8.000,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>fondo incentivante celebrazioni matrimoni</i>				€ 7.000,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>incentivi recupero evasione tributaria</i>				€ 50.000,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>spese di giudizio tributario a favore dell'Ente</i>				€ 7.200,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>fondo rendicontore sgate</i>				€ 50,00

Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/18	<i>progetti produttività finanziati dai proventi C.D.S.</i>				€ 5.800,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 21/05/18	<i>importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (frazioni ria personale cessato infrannualmente nel 2019, non corrisposte in tale</i>				
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera f) CCNL 21/05/18	<i>risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati</i>				
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera j) CCNL 21/05/18	<i>importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla</i>				
Art. 79 comma 2 lettera a) - art. 67 comma 3 lettera k) CCNL 21/05/18	<i>integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-</i>				
Arti. 79 comma 2 lettera b)	<i>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;</i>				€ 20.382,88

Articolo 79 comma 2 lettera c)	<i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;</i>	
Articolo 79 comma 2 lettera d)	<i>d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999; superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>	€ 15.132,65
Articolo 79 comma 3	<i>3. In attuazione di quanto previsto dall'art. I, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del</i>	€ 3.050,82
Articolo 79 comma 3	<i>incremento risorse destinate alla produttività a seguito riduzione del fondo destinato agli incarichi di elevata qualificazione</i>	€ 848,20

Articolo 79 comma 5	<i>5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.</i>	
D.L. 13/2023	<i>progetti PNRR</i>	
Articolo 80 comma 1 ultimo periodo	<i>Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.</i>	€ 7.742,22
	<i>diminuzione per riconduzione al limite art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017</i>	
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 168.206,77
TOTALE GENERALE		€ 323.153,70
La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b), a quelle di cui al comma 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge.		
Risorse destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) (95000,00 - 848,20)		€ 94.151,80
FONDO SALARIO ACCESSORIO + Risorse destinate agli incarichi di EQ		€ 417.305,50
SOMME ESCLUSE DAL LIMITE		€ 158.674,35

FONDO SALARIO ACCESSORIO + RISORSE destinate agli incarichi di EQ ai fini del rispetto del limite di legge (art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017)	€	258.631,15
LIMITE art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017 e art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021 = Importo FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016 (comprese le risorse per le posizioni organizzative e le alte professionalità) al netto delle somme escluse	€	251.697,67
adeguamento limite ex art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 per incremento personale in servizio rispetto al 31/12/2018	€	7.868,03
NUOVO LIMITE art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017 e art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021 = Importo FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016 (comprese le risorse per le posizioni organizzative e le alte professionalità) al netto delle somme escluse	€	259.565,70
FONDO LAVORO STRAORDINARIO		26.588,94